



Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Servizio istruzione, università e diritto allo studio

**LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE, DA PARTE
DELL'ARDIS, DELLE FINALITÀ, DEGLI INTERVENTI
E DEI SERVIZI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO (DSU)
(ART. 8 DELLA LEGGE REGIONALE 21/2014)**

Triennio 2021/2024

Anni accademici

2021/2022

2022/2023

2023/2024

SOMMARIO

1 - Premessa.	Pag. 3
2 - Destinatari degli interventi.	Pag. 5
3 - Indirizzi per la determinazione dei requisiti di reddito e di merito per l'accesso e la fruizione degli interventi per gli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.	Pag. 6
4 - Interventi di natura economica.	Pag. 11
5 - Servizi di accoglienza.	Pag. 17
6 - Quote di interventi riservate per gli studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e per le mobilità internazionali.	Pag. 26
7 - Indirizzi per il sostegno a favore di altri enti e istituzioni regionali per il potenziamento della gamma e della qualità dei servizi rivolti agli studenti.	Pag. 27
8 - Istituti Tecnologici superiori (ITS Academy).	Pag. 28
9 - Criteri di riparto delle risorse nel triennio a sostegno degli enti e istituzioni medesime per il potenziamento dei servizi per il diritto allo studio nelle sedi decentrate, tenuto conto della dimensione e delle caratteristiche dei servizi stessi (art. 8, comma 2, lettera g) LR 21/2014.	Pag. 29
10 - Indirizzi per la determinazione dei criteri di esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.	Pag. 31
11 - Indirizzi per la predisposizione della Carta dei servizi da parte dell'ARDIS.	Pag. 33
12 - Indirizzi per l'attuazione di ogni altra forma di intervento (art. 8, comma 3, lettera d) LR 21/2014.	Pag. 33
13 - Aggiornamento della tassa di abilitazione professionale.	Pag. 33
14 - Emergenze.	Pag. 34
15 - Informazione, comunicazione e pubblicità delle risorse PNRR.	Pag. 34

1 - Premessa

La legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 “Norme in materia di diritto allo studio universitario” ha disciplinato un sistema integrato di interventi per il diritto allo studio universitario nel rispetto dei principi fissati dagli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, in attuazione dell' articolo 117, quarto comma, della Costituzione e dell' articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché in osservanza del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti), relativo all'individuazione degli strumenti e dei servizi per il diritto allo studio universitario, nonché dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e dei requisiti di eleggibilità per l'accesso a tali prestazioni.

Con la modifica del Titolo V della Costituzione, il diritto allo studio universitario si configura non solo come un principio generale, sancito dall'art. 34 della Costituzione stessa, ma anche come un insieme di specifici e ben definiti diritti di singoli cittadini, con riferimento ai quali i livelli essenziali delle prestazioni devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione). La relazione tra la competenza legislativa dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e la competenza legislativa concorrente delle Regioni è divenuta pertanto un aspetto essenziale nella disciplina del diritto allo studio universitario. Dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 282/2002, che ha chiarito la nozione di livelli essenziali delle prestazioni e la natura della competenza attribuita allo Stato per la loro determinazione, si evince che in materia di diritto allo studio universitario le Regioni hanno piena autonomia legislativa, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale di settore e dei suddetti LEP, con possibilità da parte delle Regioni stesse di adottare livelli più alti di protezione dei diritti sociali, compatibilmente con i propri vincoli finanziari. Le Regioni, quindi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, possono integrare la gamma degli interventi che sono definiti a livello nazionale.

Il decreto legislativo 68/2012¹, definisce i LEP, garantisce agli studenti la più ampia libertà di scelta in ordine alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio, nonché stabilisce i criteri per il riparto tra le Regioni e le Province autonome del Fondo integrativo per la concessione di prestiti d'onore e di borse di studio.

A livello regionale il 1° gennaio 2014 è stata costituita l'ARDISS l'Agenda regionale per il Diritto agli studi superiori, nella quale sono confluiti gli Erdisu di Trieste e Udine.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la Legge n. 24 del 4 dicembre 2021 (Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), e alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), con la quale è stata modificata la denominazione dell'Agenda, da Agenda regionale per il diritto agli studi superiori – ARDISS ad Agenda regionale per il diritto allo studio - ARDIS alla quale sono state attribuite nuove competenze in materia di diritto allo studio.

Inoltre la Legge ha modificato la composizione della Conferenza Regionale per il diritto agli studi superiori di cui all'articolo 6 della LR 21/2014 con l'integrazione dei Presidenti degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) e di un rappresentante degli studenti iscritti agli ITS Academy individuato tra i componenti del Comitato degli studenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c) bis). Risulta altresì integrata la

¹ D.Lgs. 29-3-2012 n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6.” Decreto legislativo pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2012, n. 126

composizione del Comitato degli studenti di cui all'articolo 16 della LR 21/2014 con un rappresentante degli studenti iscritti agli ITS Academy eletto dagli studenti stessi secondo modalità previste dagli ordinamenti degli Istituti e un rappresentante delle Consulte provinciali degli studenti designato secondo le modalità previste dalle medesime Consulte.

L'ARDIS è l'unico soggetto deputato a gestire per conto della Regione gli interventi per il diritto e le opportunità allo studio universitario in Friuli Venezia Giulia, ha sede legale nel capoluogo giuliano e dispone di sedi operative a Trieste e a Udine, oltre che sedi territoriali decentrate a Gorizia, Gemona del Friuli e Pordenone.

L'ARDIS aderisce all'Associazione nazionale degli Organismi per il diritto allo studio universitario (ANDISU), tra le cui finalità rientrano, tra l'altro, la promozione di contatti e scambi di informazioni tra le realtà che operano nel campo del diritto allo studio, l'elaborazione di indirizzi e linee strategiche di sviluppo per favorire la realizzazione dei relativi interventi, nonché l'organizzazione di momenti di confronto sulle tematiche e le buone pratiche inerenti lo stesso diritto allo studio, anche con analoghe realtà internazionali.

Ai fini dell'attuazione, da parte dell'ARDIS, delle finalità, degli interventi e dei servizi di cui alla sopracitata legge regionale, è prevista una programmazione triennale secondo le seguenti modalità. La Giunta regionale approva, su proposta della Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori e sentita la Commissione consiliare competente, le **linee guida** di durata triennale. Le linee guida decorrono dalla data di approvazione e possono essere periodicamente aggiornate.

Successivamente, il Direttore generale dell'ARDIS predisponde, in conformità alle linee guida e d'intesa con il Comitato degli studenti, lo schema del **Programma triennale degli interventi** (di seguito Programma), che viene successivamente approvato dalla Giunta regionale e annualmente aggiornato.

I contenuti delle linee guida e del Programma sono stabiliti dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 21/2014 e riguardano un bacino indicativo di 37.000 studenti iscritti per anno accademico, considerando in tale dato il numero di iscritti ante e post riforma alle Università di Trieste e di Udine, a master di primo e secondo livello, alle scuole di specializzazione, a dottorati, a corsi singoli, nonché il numero degli iscritti a master e i laureati che svolgono un dottorato di ricerca presso la SISSA, il numero di studenti dei due Conservatori di musica regionali, "Giuseppe Tartini" di Trieste e "Jacopo Tomadini" di Udine, il numero degli studenti iscritti all'Accademia di Belle Arti G.B. Tiepolo e il numero degli studenti iscritti ai corsi degli Istituti Tecnologici superiori (ITS Academy) delle Fondazioni I.T.S. "A. Volta", I.T.S. "A. Malignani, I.T.S. "J.F. Alto Adriatico" e I.T.S. "Accademia Nautica dell'Adriatico".

Ai fini della predisposizione del Programma, nell'ambito degli indirizzi forniti per ciascuno degli interventi, l'ARDIS definisce un ordine di priorità ai fini della loro attuazione anche in relazione alle risorse disponibili. Pertanto alcuni interventi potrebbero non essere attivati.

In ogni caso viene garantita l'attivazione:

- a) delle borse di studio;
- b) del servizio di ristorazione;
- c) del servizio alloggio;
- d) dei contributi straordinari;
- e) dei servizi di assistenza sanitaria;
- f) dei servizi di sostegno psicologico;
- g) del servizio trasporti;
- h) delle collaborazioni studentesche.

2. Destinatari degli interventi

Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 21/2014, sono destinatari degli interventi gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore attivati dalle università, dagli istituti superiori di grado universitario, dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché gli studenti frequentanti gli Istituti Tecnologici Superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnologici Superiori), aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia.

Gli studenti sopra indicati hanno priorità nell'accesso agli interventi erogati dalla Regione per il tramite dell'ARDIS e sono gli unici destinatari dei benefici economici finanziati con i fondi nazionali in materia di diritto allo studio universitario.

Per gli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, in possesso dei requisiti di eleggibilità, il conseguimento del pieno successo formativo viene garantito attraverso l'erogazione della borsa di studio, che pertanto costituisce prestazione dei LEP sulla base delle previsioni contenute nel decreto legislativo 68/2012 e nel decreto ministeriale 7 febbraio 2013². Quest'ultimo equipara gli studenti degli ITS Academy agli studenti universitari.

Il dettato regionale contenuto nella sopraccitata legge regionale 21/2014 prevede l'estensione degli interventi anche a ulteriori categorie di soggetti, purché non finanziati da risorse statali, secondo i principi e le finalità di cui alla medesima legge regionale 21/2014, nel rispetto degli indirizzi fissati dal programma triennale degli interventi e nei limiti delle disponibilità finanziarie. Le ulteriori categorie di soggetti di seguito elencate sono sostanzialmente riconducibili a programmi e progetti di mobilità internazionale:

- a) i neolaureati presso gli istituti di cui al comma 1 inseriti in progetti di ricerca, di mobilità internazionale, di inserimento lavorativo, fino al diciottesimo mese dal conseguimento della laurea;
- b) gli studenti e i neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale e di ricerca che si svolgono nel territorio regionale;
- c) i ricercatori e i professori provenienti da altre università o istituti di ricerca italiani o stranieri nell'ambito di accordi, progetti e collaborazioni internazionali con le università, gli Istituti Tecnologici Superiori, gli istituti superiori di grado universitario, le istituzioni di alta formazione artistica e musicale e gli enti di ricerca aventi sede legale nel territorio regionale.

Con riferimento ai destinatari degli interventi, ed in particolare alla loro componente internazionale, secondo l'indagine annuale sulla "Mobilità della conoscenza"³, Ed. 2021, realizzata dal Sistema Scientifico e dell'Innovazione del Friuli Venezia Giulia – Sis FVG⁴ il settore accademico regionale è caratterizzato da una significativa presenza di stranieri. In Friuli Venezia Giulia la percentuale di studenti stranieri iscritti è maggiore rispetto al dato nazionale, mediamente la percentuale degli studenti iscritti alle università e ai conservatori proveniente dall'estero, ed in particolare dall'Europa, è stabile al 7%. Questo dato è rimasto costante nell'ultimo triennio, confermando quindi una buona attrattività del sistema accademico regionale, soprattutto rispetto al dato nazionale.

² Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnologici Superiori (I.T.S Academy)

³ <https://www.sisfvg.it/it/servizi>

⁴ <http://sisfvg.it>

3 - Indirizzi per la determinazione dei requisiti di reddito e di merito per l'accesso e la fruizione degli interventi per gli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi.

Il decreto legislativo 68/2012, introducendo il concetto di LEP, stabilisce che per gli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi in possesso dei requisiti di eleggibilità, il conseguimento del pieno successo formativo viene garantito attraverso l'erogazione della borsa di studio.

La normativa nazionale rinvia a un decreto ministeriale la definizione dei requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio con riferimento a criteri relativi al merito e alla condizione economica degli studenti.

Per gli altri servizi diversi dalla borsa di studio e per gli eventuali altri strumenti previsti dalla legislazione regionale, l'entità e le modalità delle erogazioni nonché i requisiti di eleggibilità sono definiti dalle regioni per gli interventi di rispettiva competenza. Le condizioni economiche, coerentemente con quanto indicato dalla norma nazionale, sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, di cui al DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, anche tenuto conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l'università o l'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il decreto ministeriale previsto dalla norma nazionale non è stato ancora approvato e pertanto, ai sensi del d.lgs. 68/2012, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 recante disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, relative ai requisiti di merito e di condizione economica.

Nel corso del 2021 con Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 202/241 è stato istituito il dispositivo per la ripresa e resilienza. Con decreto legge 6 novembre 2021 n. 152 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" e, in particolare con l'articolo 12 il quale ha disposto che: "in attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti, per il periodo di riferimento del PNRR (2021-2026), con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, in deroga alle disposizioni del medesimo articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012. Per le finalità di cui al primo periodo, le risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza confluiscono sul fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, e sono ripartite con le modalità ordinariamente previste per il fondo medesimo".

Con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1320 del 17 dicembre 2021, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2022 è stato disposto l'incremento del valore delle borse di studio e sono stati definiti i requisiti di eleggibilità per il diritto allo studio in applicazione dell'art. 12 al fine di conseguire gli obiettivi indicati nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

A seguito di tale decreto le Regioni in sede di X Commissione del 1 marzo 2022 hanno evidenziato all'unanimità le rilevanti criticità riscontrate nel Decreto del Mur e chiesto di avviare un confronto con il Ministero finalizzato a rivedere i contenuti del DM ed approvare le necessarie modifiche.

A seguito di ciò il Ministero dell'Università e della Ricerca in data 11 maggio 2022 ha pubblicato sul proprio sito la circolare interpretativa n. 1376 dell'11 maggio 2022.

Inoltre va tenuto presente che, per quanto non diversamente disposto dal D.M. e fino alla completa attuazione del D.Lgs. 68/2012, trovano applicazione anche le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.

Sulla base del combinato disposto tra la normativa nazionale e regionale è necessario distinguere gli interventi per i quali l'accesso viene garantito attraverso concorso da quelli per i quali l'accesso avviene con altre modalità, nonché gli interventi per i quali l'accesso richiede o meno i requisiti di reddito e/o di merito, nonché delle eventuali priorità per l'accesso ai benefici.

Il Capo IV della legge regionale 21/2014 indica i seguenti interventi cui si accede **per concorso e per i quali sono previsti requisiti di reddito e merito o solo uno dei due requisiti (di reddito o di merito)**:

1. **Borse di studio:** la borsa di studio è attribuita mediante concorso rivolto agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi. (art 23 della LR 21/2014) iscritti alle Università, agli Istituti superiori di grado universitario, alle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché agli Istituti Tecnologici Superiori.
2. **Prestiti:** i prestiti sono prioritariamente concessi mediante concorso agli studenti iscritti alle Università, agli Istituti superiori di grado universitario, alle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché agli Istituti Tecnologici Superiori regionali. In caso di ulteriori disponibilità finanziarie i prestiti possono essere concessi tramite concorso anche agli studenti di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 21/2014. (art. 25 della LR 21/2014).
3. Alcune tipologie di **contributi economici**:
 - a) contributi riservati agli studenti iscritti alle Università, agli Istituti superiori di grado universitario, alle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, residenti fuori sede e non beneficiari di servizi abitativi, *con priorità ai capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi*, per l'abbattimento dei costi di contratti di locazione regolarmente sottoscritti. (art. 26 della LR 21/2014, comma 1 lettera a);
 - b) contributi riservati agli studenti iscritti alle Università, agli Istituti superiori di grado universitario, alle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, *con priorità ai requisiti di merito **ed in caso di parità agli studenti con redditi più bassi***, per l'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza a master e percorsi di alta formazione e specializzazione. (art. 26 della LR 21/2014, comma 1, lettera c);
 - c) contributi riservati agli studenti iscritti alle Università, agli Istituti superiori di grado universitario, alle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, *con priorità ai requisiti di merito e in caso di parità agli studenti con redditi più bassi*, per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale (art. 26 della LR 21/2014, comma 1, lettera d).
4. **Servizio abitativo:** il servizio abitativo è gestito tramite concorso, *prioritariamente destinato agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi*, iscritti alle Università, agli Istituti superiori di grado universitario, alle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché agli Istituti Tecnologici Superiori (art. 27 della LR 21/2014).

Gli interventi cui si accede **senza concorso, ma per i quali sono previsti requisiti di reddito e merito o solo uno dei due requisiti (di reddito o di merito)** sono i seguenti:

1. **Servizio di ristorazione:** il servizio è rivolto a tutti i destinatari di cui all'articolo 4 della legge regionale in materia di diritto allo studio universitario con obbligo di partecipazione al costo. Sono previste *particolari agevolazioni per gli studenti carenti o privi di mezzi* iscritti alle Università, agli Istituti superiori di grado universitario, alle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché agli Istituti Tecnologici Superiori regionali. (art. 28 della LR 21/2014).

2. **Servizio di trasporto:** i servizi di cui al presente articolo possono essere rivolti a tutti i destinatari di cui all'articolo 4 della legge, con *particolari agevolazioni per gli studenti carenti o privi di mezzi*, iscritti alle Università, agli Istituti superiori di grado universitario, alle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché agli Istituti Tecnologici Superiori. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni gli studenti laureandi sono equiparati agli studenti iscritti a condizione che risultino iscritti all'anno accademico precedente fino alla conclusione del medesimo (art. 32 della LR 21/2014). Ferma restando l'applicazione delle disposizioni normative, per questo intervento le linee guida richiedono anche un requisito minimo afferente al merito.

Infine la legge regionale 21/2014 indica gli interventi il cui accesso **non** è attribuibile per **concorso** e per **i quali non sono previsti alcun requisito di reddito e/o di merito:**

1. **Servizi per la mobilità internazionale e l'accoglienza.**
2. **Servizi di orientamento.**
3. **Servizi di consulenza psicologica.**
4. **Servizi e contributi per attività culturali, di aggregazione, turistiche e sportive.**
5. **Servizi a favore dei soggetti con disabilità.**
6. **Servizi di assistenza sanitaria.**

3.1 - Criteri per la determinazione delle condizioni economiche per l'accesso alle borse di studio, posti alloggi, contributi alloggio, contributi di mobilità internazionale.

Nelle more della adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68, del 2012, il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è definito secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Alla determinazione delle condizioni economiche degli studenti si procede sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui alle vigenti disposizioni di legge (DPCM 159/2013 e successive modifiche e integrazioni).

I limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l'accesso ai benefici relativi al diritto allo studio, fissati dal D.M. 1320/2021 sono i seguenti:

- ISEE: euro 26.306,25;
- ISPE: euro 57.187,53.

Detti limiti massimi sono aggiornati annualmente con decreto del competente direttore generale emanato entro il 28 febbraio per effetto della variazione dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell'anno precedente a quello in cui il decreto è emanato.

3.2 - Criteri per la determinazione del merito per l'accesso alle borse di studio, ai posti alloggio, convenzioni servizio abitativo, contributi alloggio, contributi di mobilità internazionale.

I criteri per la determinazione del merito sono stabiliti all'art. 5 del D.M. 1320/2021.

L'applicazione dell'art. 5, commi 12 e 13 del D.M. 1320/2021 è subordinata alla trasmissione da parte delle Università regionali dei dati previsti dal decreto.

Ulteriori specifiche per la definizione dei crediti per l'accesso alle borse di studio sono contenute nel Programma.

3.3 - Determinazione dei requisiti di reddito e di merito per interventi a favore degli studenti con disabilità.

Ai fini dell'attribuzione dei benefici e delle prestazioni a favore degli studenti con disabilità (soggetti con riconoscimento di *handicap* ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento) in applicazione del dPCM 9 aprile 2001, i valori di riferimento assunti come limiti per la verifica del possesso dei requisiti di merito e per la determinazione delle condizioni economiche, sono rispettivamente diminuiti ed elevati del 30% e del 25%.

Gli interventi sui quali si applicano tali disposizioni sono:

1. Borse di studio.
2. Contributi per l'abbattimento dei costi di contratti di locazione regolarmente sottoscritti.
3. Contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale.
4. Servizio abitativo gestito direttamente da ARDIS o indirettamente tramite contributo agli studenti.

Solamente per il primo anno di studi il requisito di merito è ulteriormente ridotto rispetto alla percentuale del 30% prevista per gli anni successivi ed è stabilito nella misura di 9 crediti.

3.4 - Determinazione dei requisiti di merito per gli studenti iscritti a istituti per l'alta formazione artistica e musicale.

Ai Conservatori di musica della Regione e all'Accademia delle belle arti G.B. Tiepolo si applicano i requisiti previsti per gli studenti iscritti alle Università regionali, limitatamente ai corsi di laurea che sono stati riconosciuti e autorizzati dal MUR.

3.5 - Determinazione della condizione degli studenti.

Sono definiti **studenti fuori sede**, gli studenti residenti in un Comune considerato fuori sede rispetto alla sede del corso frequentato, che nell'anno accademico per il quale vengono richiesti i benefici prendano alloggio nei pressi della sede universitaria sede del corso di studio, utilizzando a titolo oneroso le strutture pubbliche o private per un periodo non inferiore a 10 mesi.

Agli studenti iscritti all'ulteriore semestre rispetto alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, che siano contemporaneamente alloggiati presso le strutture residenziali dell'ARDIS, tale limite è ridotto a sei mesi.

È definito "**studente indipendente**" lo studente dotato di un'adeguata capacità di reddito da lavoro dipendente e assimilato stabilita in euro 9.000,00. Detto studente deve inoltre risultare non residente, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, nell'unità abitativa della famiglia di origine, né in alloggio di proprietà di un suo membro e che pertanto utilizza un alloggio a titolo oneroso documentabile.

Per quanto riguarda le **studentesse iscritte ai corsi di studio in materia S.T.E.M.** (Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica), per l'individuazione dei corsi di studio, in sede di prima applicazione, si farà riferimento alla tabella pubblicata nell'area open-data di Ustat.

Per **studenti economicamente più svantaggiati** si intendono gli studenti con indicatore ISEE inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento.

3.6 - Determinazione dell'anzianità universitaria.

L'anzianità universitaria viene calcolata a partire dall'anno di prima immatricolazione al sistema universitario a prescindere da qualsiasi passaggio di corso, ad esclusione degli studenti con disabilità per i quali risulta possibile rinunciare agli studi al massimo per tre volte.

L'iscrizione ai corsi singoli non rileva ai fini dell'anzianità universitaria nel caso in cui non sia stato richiesto il riconoscimento dei crediti ottenuti durante detti corsi ovvero non siano stati dichiarati ai fini del raggiungimento del merito. L'anzianità universitaria viene azzerata per una sola volta in caso di rinuncia irrevocabile agli studi avvenuta nel corso del primo anno, a condizione che non siano stati ottenuti riconoscimenti di crediti derivanti dalla carriera pregressa.

In caso di trasferimento da altre Università e in caso di richiesta di riconoscimento dei crediti o di iscrizione con abbreviazione di carriera, l'anzianità universitaria viene calcolata a partire dall'anno di prima immatricolazione all'Università o ad altro Ente analogo di provenienza.

Qualora lo studente si trasferisca ad altre Università o rinunci agli studi in data anteriore al 1 luglio del medesimo anno accademico, i benefici vengono revocati a decorrere dalla data di rinuncia o di trasferimento.

ARDIS disciplina nel Programma e nel bando unico per l'attribuzione dei benefici regionali situazioni particolari inerenti procedimenti amministrativi relativi alla carriera universitaria degli studenti, quali ad esempio, i casi di iscrizione a corsi ad accesso programmato a seguito di un passaggio di corso o trasferimento da altro Ateneo e le casistiche relative alle carriere dei laureati che hanno conseguito il titolo di laurea triennale e che si iscrivano a corsi di laurea magistrale a ciclo unico con abbreviazione di carriera.

4.- Interventi di natura economica.

4.1. - Le borse di studio

L'importo delle borse di studio è stato aggiornato con il decreto ministeriale 1320/2021, fatto salvo entro febbraio di ogni anno, l'aggiornamento dell'importo delle borse alla variazione dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Gli importi delle borse di studio, aggiornati ai sensi del Decreto Direttoriale n. 203 del 23.02.2023 sono i seguenti:

- a) per gli **studenti fuori sede e per gli studenti indipendenti** l'attuale importo di euro 6.157,74 è rideterminato in euro **6.656,52**;
- b) per gli **studenti pendolari** l'importo di euro **3.598,51** è rideterminato in euro **3.889,99**;
- c) per gli **studenti in sede** l'importo di euro **2.481,75** è rideterminato in euro **2.682,77**.

Gli incrementi sono assicurati anche nell'ipotesi di riduzione della borsa di cui all'articolo 9, comma 6, secondo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.

La borsa di studio verrà corrisposta integralmente agli studenti il cui indicatore ISEE sia inferiore o uguale ai 2/3 del limite massimo di riferimento.

L'importo della borsa di studio regionale include la fruizione dei servizi di mensa e alloggio nelle forme di seguito indicate.

A partire dall'anno accademico 2023/2024 non si applicherà la trattenuta mensa di 400,00 euro, che veniva operata nell'anno accademico precedente, nei confronti degli studenti iscritti agli anni successivi al primo. Tale scelta è determinata dalla difficoltà di garantire un servizio omogeneo sul territorio regionale, in particolare nelle sedi di Gemona del Friuli, Gorizia e Pordenone, dove le ridotte dimensioni del servizio non consentono agli operatori economici di raggiungere un equilibrio economico-finanziario. Anche per le altre sedi, il cambiamento delle sedi dei vari Dipartimenti non sempre consente l'attivazione tempestiva di punti di ristoro nelle immediate vicinanze.

Lo studente accede, pertanto, al servizio di ristorazione sotto forma di assegnazione di un buono del valore complessivo sopraindicato e del corrispettivo monetario della borsa di studio per la differenza.

Per tutti gli studenti beneficiari di borsa con la qualifica di fuori sede che siano anche assegnatari del posto alloggio, l'importo della borsa di studio, aggiornato sulla base dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nell'anno 2022, è ridotto nelle seguenti misure:

- euro 1.700,00 per l'utilizzo dell'alloggio per 10 mesi;
- euro 1.870,00 per l'utilizzo dell'alloggio per 11 mesi.

A partire dall'anno accademico 2022-2023, l'assegnatario di posto alloggio si vedrà detratto dall'importo della borsa di studio, ove previsto, solo l'importo per il servizio alloggio e non dovrà fare fronte a esborsi riferiti al deposito cauzionale.

La quota parte in denaro non può essere in ogni caso inferiore a 1.100,00 euro per gli studenti fuori sede e pendolari.

Il deposito cauzionale sarà applicato esclusivamente ai destinatari ulteriori rispetto a quelli già previsti dal bando unico di ARDIS per i benefici regionali.

Sono inoltre previste le seguenti ulteriori casistiche:

Per gli **studenti economicamente più svantaggiati** definiti quali studenti con indicatore ISEE inferiore o uguale alla metà del limite massimo di riferimento, l'importo della borsa di studio spettante è incrementato del 15%.

Per le **studentesse iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M.** l'importo della borsa di studio spettante è incrementato del 20%. Tale importo non è cumulabile con l'incremento del 15% previsto per gli studenti con livelli ISEE inferiori al 50% del limite massimo di riferimento e, pertanto, l'incremento è calcolato sulla base del valore della borsa spettante alla studentessa.

Agli **studenti iscritti contemporaneamente a più corsi di studio** è consentito ottenere e mantenere la borsa di studio, incrementata del 20%, ove siano in possesso e mantengano i requisiti di merito previsti dal decreto per l'intera durata dei corsi. L'incremento di cui al primo periodo non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti per la borsa con riferimento al corso di studio al quale lo studente ha correlato il predetto incremento.

Ai fini **della determinazione** dell'importo della borsa di studio a favore degli studenti i cui redditi siano compresi tra un valore superiore a 2/3 della soglia ISEE e la soglia di riferimento, si applica la seguente formula, in base alla quale la diminuzione dell'importo della borsa di studio è direttamente proporzionale all'aumento dell'ISEE dello studente.

<p>Importo da calcolare con la formula</p>	$\text{Importo } BDS_{MAX} - \frac{\left(ISEE_s - \frac{2}{3} \text{ della soglia max ISEE} \right) \times (BDS_{MAX} - BDS_{MIN})}{\left(\text{soglia max ISEE} - \frac{2}{3} \text{ della soglia max ISEE} \right)}$
	<p>dove: ISEE per le prestazioni per il diritto universitario = ISEE per le prestazioni per il diritto universitario dello studente BDS_{MAX} = importo massimo lordo della borsa di studio BDS_{MIN} = importo minimo lordo della borsa di studio</p>

<p>Importo intermedio oltre 2/3 della soglia ISEE fino alla soglia di riferimento ISEE</p>	<p>Si applica la seguente formula: $BdS(s) = \max BdS - \{(\max BdS - \min BdS) \times [(ISEE(s) - 2/3 \max ISEE) / (\max ISEE - 2/3 \max ISEE)]\}$ Dove: importo borsa di studio dello studente = $BdS(s)$ importo massimo della borsa di studio = $\max BdS$ importo minimo della borsa di studio = $\min BdS$ ISEE dello studente = $ISEE (s)$ Importo massimo ISEE = $\max ISEE$</p>
--	--

Le modalità di definizione delle graduatorie per la concessione dei benefici sono di seguito indicate. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi si procede secondo le graduatorie degli idonei, definite in ordine crescente sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, come di seguito indicato:

- studenti cittadini di Stati appartenenti all'U.E. iscritti al primo anno di tutti i corsi compresi gli studenti iscritti al Conservatorio e all'Accademia di Belle Arti G.B. Tiepolo;
- studenti cittadini di Stati non appartenenti all'U.E. iscritti al primo anno di tutti i corsi compresi gli studenti iscritti al Conservatorio e all'Accademia di Belle Arti G.B. Tiepolo.

Per gli iscritti ad anni successivi al primo le graduatorie, uniche per studenti cittadini di Stati appartenenti all'U.E. e cittadini di Stati non appartenenti all'U.E., sono redatte in base al punteggio di merito. Tali graduatorie sono suddivise per poli/aree didattici competenti, compresi gli studenti iscritti al Conservatorio e all'Accademia di Belle Arti G.B. Tiepolo.

Per gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo n. 368/1999, nonché per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato che non beneficiano della borsa di studio di cui al DM 30 aprile 1999, n. 224 le graduatorie sono uniche per studenti iscritti al primo anno e ad anni successivi al primo e vengono definite in ordine crescente sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente.

Vengono esaurite prioritariamente le graduatorie relative agli studenti iscritti ad anni successivi, quindi quelle relative gli studenti iscritti ai primi anni, cittadini di Stati appartenenti all'U.E. e successivamente quelle relative gli studenti iscritti ai primi anni, cittadini di Stati non appartenenti all'U.E.

La revoca della borsa comporta l'avvio del procedimento volto alla riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio se mancano i relativi requisiti di reddito e merito.

4.1.1. - Le Borse di studio a favore di studenti con disabilità

La borsa di studio viene corrisposta in misura superiore al 30 % delle rispettive borse di studio ordinarie. La borsa per lo studente fuori sede ammonterà a € 8.653,48 la borsa per lo studente pendolare ammonterà a € 5.056,99 e la borsa per lo studente in sede ammonterà a € 3.187,60.

Come previsto al punto precedente, per tutti gli studenti beneficiari di borsa con la qualifica di fuori sede, che siano anche assegnatari del posto alloggio l'importo della borsa di studio è ridotto come segue:

- euro 1.700,00 per l'utilizzo dell'alloggio per 10 mesi;
- euro 1.870,00 per l'utilizzo dell'alloggio per 11 mesi.

<p>Importo della borsa di studio da calcolare con la formula</p>	$\text{Importo } BDS_{MAX} - \frac{\left(ISEE_S - \frac{2}{3} \text{ della soglia max ISEE} \right) \times (BDS_{MAX} - BDS_{MIN})}{\left(\text{soglia max ISEE} - \frac{2}{3} \text{ della soglia max ISEE} \right)}$ <p>dove: ISEE per le prestazioni per il diritto universitario = ISEE per le prestazioni per il diritto universitario dello studente BDS_{MAX} = importo massimo lordo della borsa di studio BDS_{MIN} = importo minimo lordo della borsa di studio</p>
--	--

Ai fini della determinazione dell'importo della borsa di studio a favore degli studenti i cui redditi siano compresi tra un valore superiore a 2/3 della soglia ISEE e la soglia di riferimento, si applica la seguente formula:

<p>Importo intermedio oltre 2/3 della soglia ISEE fino alla soglia di riferimento ISEE</p>	<p>Si applica la seguente formula:</p> $BdS(sd) = \max BdS(d) - \{(\max BdS(d) - \min BdS(d)) \times [(ISEE(sd) - 2/3 \max ISEE(d)) / (\max ISEE(d) - 2/3 \max ISEE(d))]\}$ <p>Dove: importo borsa di studio dello studente disabile= BdS(sd) importo massimo della borsa di studio studente disabile= max BdS(d) importo minimo della borsa di studio studente disabile= min BdS(d) ISEE dello studente disabile= ISEE(sd) Importo massimo ISEE dello studente disabile= max ISEE(d)</p>
---	--

4.1. 2 - Limite dei cumuli

La borsa di studio, fatti salvi eventuali vincoli stabiliti da leggi nazionali in materia, è cumulabile con altre borse di studio di importo non superiore ad euro 1.500,00. Tale limite non si applica alle borse di studio

concesse da istituzioni nazionali o straniere volte a integrare l'attività di formazione o ricerca con soggiorni in Italia o all'estero e nei confronti degli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o con invalidità pari o superiore al 66 per cento.

4.2 I Prestiti

Per il triennio 2018-2020 tale misura non è stata attivata.

Per il triennio 2021-2024 tale misura potrà essere attivata solo in presenza di una accertata potenziale domanda da parte dei destinatari (prioritariamente studenti di cui all'articolo art. 4, comma 1, della legge e in caso di ulteriori disponibilità finanziarie i prestiti possono essere concessi tramite concorso anche agli studenti di cui art. 4, comma 2 della legge).

Per quanto riguarda i limiti minimi e massimi del sostegno economico si prevede quale soglia minima l'importo minimo della borsa di studio per gli studenti in sede e quale soglia massima l'importo massimo della borsa di studio per gli studenti fuori sede.

I limiti minimi e massimi del prestito si riferiscono al valore delle borse di studio per i disabili. Per i requisiti di reddito e di merito si applicano le estensioni di cui al paragrafo 3.

4.3 Contributi

4.3.1. - Contributi a favore degli studenti idonei, che non possono usufruire dei posti alloggio per mancanza di posti disponibili

I contributi in oggetto afferiscono ai contratti di affitto a titolo oneroso regolarmente registrati presso privati o presso strutture convittuali e sono erogati a favore degli studenti idonei che non possono usufruire dei posti alloggio gestiti in forma diretta tramite le strutture abitative in disponibilità dell'Agenzia e le strutture abitative gestite dall'Agenzia in convenzione con altri soggetti, in quanto non disponibili.

L'importo del contributo per tutti gli studenti fuori sede con requisiti di reddito e di merito previsti per le borse di studio, viene determinato nella misura massima di 1.200,00 euro annui, da rapportare al numero di mensilità di utilizzo per anno accademico.

Detti contributi verranno concessi agli studenti idonei non beneficiari di posto alloggio, a condizione che non rinuncino al posto alloggio eventualmente assegnato e che prendano alloggio con contratto di affitto a titolo oneroso, regolarmente registrato, di almeno 10 mesi, nella sede universitaria presso privati o presso strutture convittuali a titolo oneroso per la medesima durata.

4.3.2- Contributi per l'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza a master e percorsi di alta formazione e specializzazione, con accesso per concorso (art. 26 comma 1, lettera c)

I contributi per l'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza a master e percorsi di alta formazione e specializzazione sono concessi per l'iscrizione a master di I e II livello approvati dai competenti organi accademici dell'Università degli Studi di Trieste, dell'Università degli Studi di Udine, dei Conservatori di musica, dell'Accademia delle belle arti G.B. Tiepolo, ovvero a corsi di specializzazione e perfezionamento della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - SISSA di Trieste, realizzati sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia. Lo studente deve partecipare ad almeno il 70% delle lezioni in presenza.

Tali contributi, che non possono superare l'importo massimo di euro 3.000,00, non sono cumulabili con altre borse di studio o contributi erogati da enti, aziende o altri soggetti pubblici o privati a supporto dell'iscrizione al master o al corso di specializzazione. Detti contributi sono concessi a soggetti in possesso di un ISEE per le prestazioni sociali agevolate per il diritto allo studio universitario non superiore a 30.000,00 euro.

Le domande di contributo per l'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza a master o corsi di specializzazione, sono acquisite dalle Università, dai Conservatori, dall'Accademia delle belle arti e dalla SISSA, tramite proprio applicativo.

Con apposito avviso, ARDIS definisce la quota di riparto del budget agli Enti di cui sopra, la percentuale di contributo concedibile rispetto ai costi sostenuti per le tasse di iscrizione e le modalità/ tempi di erogazione dei finanziamenti.

4.3.3 – Contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, con accesso per concorso

Gli studenti idonei iscritti ai corsi di laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico hanno diritto per una sola volta per ciascun corso di istruzione superiore ad una integrazione della borsa per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, sia nell'ambito di programmi promossi dall'Unione Europea, che di programmi anche non comunitari, a condizione che il periodo di studio e/o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi in Italia, anche se ai fini della predisposizione della prova conclusiva. A tal fine, nelle more della completa definizione dei LEP, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 68, del 2012, l'importo della borsa di studio è incrementato per un **importo pari a 600 euro su base mensile per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di dieci mesi**, certificata dalle Università italiane che promuovono il programma di mobilità, indipendentemente dal paese di destinazione.

Dall'importo della integrazione concessa **è dedotto** l'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario.

Il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno è concesso sino all'importo di 100 euro per i paesi europei e sino all'importo di 500 euro per i paesi extraeuropei.

L'integrazione alla borsa di studio è corrisposta dall'ente erogatore prima dell'avvio del programma di mobilità. Una rata finale è erogata al termine del periodo di mobilità, previa verifica del conseguimento dei risultati previsti nel programma.

Gli importi di cui sopra sono aggiornati annualmente con decreto del competente direttore generale, emanato entro il 28 febbraio, con riferimento alla variazione dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell'anno precedente a quello in cui il decreto è emanato.

4.3.4 – Contributi di natura straordinaria a sostegno di situazioni di sopravvenuto disagio economico (art. 26, comma 1, lettera e)

Questa misura di carattere straordinario viene disciplinata dal Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari in attuazione dell'art. 26, comma 1, lettere b) ed e) della legge

regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario) in presenza di situazioni di sopravvenuto disagio economico, tali da ostacolare o compromettere la prosecuzione degli studi.

La condizione di sopravvenuto disagio economico consiste nel mutamento della situazione reddituale che comporti una riduzione del reddito del nucleo familiare pari o superiore al 25% rispetto all'anno precedente. Il nuovo reddito familiare non può comunque superare i limiti previsti per l'erogazione delle borse di studio, con riferimento alla data di presentazione della richiesta di contributi.

L'ammontare del contributo straordinario avrà quale soglia massima l'importo minimo della borsa di studio prevista dal bando unico per gli studenti in sede, pendolare e fuori sede, in presenza di ISEE pari a zero. Il contributo viene proporzionalmente ridotto all'aumentare dell'ISEE fino alla soglia massima di ISEE ammessa. Il contributo non può in ogni caso essere inferiore a metà del contributo massimo previsto.

4.3.5 – I Contributi di natura straordinaria per persone con disabilità e per studenti affetti da disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)

Questa misura di carattere straordinario, disciplinata dal Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari in attuazione dell'art. 26, comma 1, lettere b) ed e) della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), viene attuata in presenza di situazioni di disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con un'invalidità non inferiore al sessantasei per cento.

Trattasi di una misura contributiva che si aggiunge alle altre agevolazioni specifiche e alle forme di facilitazione di accesso ai servizi. Al fine di accedere a tali benefici la situazione di disabilità deve essere accompagnata da una situazione di disagio economico sopravvenuto o dalla presenza di gravi motivazioni che hanno impedito l'accesso ad altri benefici economici pur in presenza di disagio economico. Il disagio economico consiste nel mutamento della situazione reddituale che comporti una riduzione del reddito del nucleo familiare pari o superiore al 25% rispetto all'anno precedente. Il nuovo reddito familiare non può comunque superare i limiti previsti per l'erogazione delle borse di studio, con riferimento alla data di presentazione della richiesta di contributi.

Per gli studenti con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento, ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo straordinario si applicano le modalità di cui al paragrafo 4.3.4, avendo quale base di calcolo l'importo delle borse di studio per gli studenti con disabilità.

5 - I servizi di accoglienza

5.1 - I Servizi abitativi

I servizi abitativi sono rappresentati dall'offerta complessiva delle strutture messe a disposizione degli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore attivati dalle Università, dagli Istituti superiori di grado universitario, dalle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché degli studenti frequentanti gli Istituti Tecnologici Superiori.

Sono considerati come beneficiari prioritari del servizio abitativo, il cui accesso è garantito mediante procedura concorsuale, gli studenti sopra indicati capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi, sulla base dei requisiti stabiliti dal Programma triennale.

Il servizio è estensibile anche agli altri beneficiari di cui all'articolo 4 della legge, purché gli stessi garantiscano la partecipazione alla copertura del costo del servizio.

Si possono individuare due **modalità di erogazione del servizio** da parte di ARDIS:

- diretta tramite:
 - le strutture abitative in disponibilità dell'Agenzia,
 - le strutture abitative gestite dall'Agenzia in convenzione con altri soggetti;
- indiretta tramite un contributo a favore degli studenti idonei, che non possono usufruire dei posti alloggio per mancanza di posti disponibili. Il contributo sostitutivo è quantificato in 1.200,00 euro annui.

5.1.1 Servizi abitativi a gestione diretta

Per quanto riguarda la **gestione diretta**, ossia per le strutture abitative in disponibilità di ARDIS e per le strutture abitative gestite dall'Agenzia in convenzione con altri soggetti, viene garantita l'emanazione del bando di concorso e la sua pubblicazione sul sito dell'ARDIS a valere per l'anno accademico successivo e l'assegnazione dei posti alloggio a partire dal mese di settembre di ogni anno.

L'accoglienza presso le predette strutture prevede l'assegnazione di stanze ad uso singolo oppure doppio, nel rispetto delle condizioni di massima sicurezza sanitaria.

Il numero complessivo di strutture abitative e posti alloggio messi a disposizione per l'offerta del servizio abitativo è il seguente:

Polo di Trieste.

Dispone di 511 posti alloggio.

Sono stati avviati presso alcune residenze universitarie di Trieste (edifici: E3 ed E4) degli importanti interventi di miglioramento delle condizioni abitative; posto che detti lavori copriranno un arco temporale che coinvolgerà più anni accademici a venire, si cercherà di organizzarli evitando – ove possibile – la chiusura delle strutture. Saranno, inoltre, previsti anche lavori sull'edificio che ospita la mensa centrale che verranno programmati cercando di limitare al massimo l'impatto sull'utenza.

Nel corso del corrente anno si prevede l'acquisizione di ulteriori posti letto presso la struttura del "Gozzino", limitrofa alla residenza "Gozzi" di Via Gaspare Gozzi. Detta residenza verrà messa a disposizione da parte della Fondazione CRTrieste Banca con un contratto di locazione.

Polo di Udine e provincia.

Dispone di 479 posti alloggio, di cui 286 nelle residenze ARDIS (n. 216: distribuiti a Udine tra "Rizzi", casa "Burghart" e "Maria Bambina" e n. 70 a Gemona del Friuli).

A gennaio 2023 è stata aperta la residenza casa “Burghart” in Viale Europa Unita presso la quale sono disponibili 93 posti letto in mini appartamenti autonomi ad uso doppio, destinati prevalentemente agli iscritti ai corsi organizzati presso il polo umanistico ed economico giuridico del centro città.

Polo di Pordenone.

Dispone di 81 posti alloggio presso la casa dello studente di Pordenone in convenzione con il Consorzio Universitario di Pordenone.

Polo di Gorizia.

Dispone di 91 posti alloggio presso la casa dello studente di Gorizia “Palazzo de Bassa” in convenzione con la Camera di commercio territoriale, di cui 45 riservati agli studenti iscritti all’Università di Udine e 46 riservati agli studenti iscritti all’Università di Trieste.

Le strutture abitative dell’ARDIS devono offrire, quale standard minimo di servizio:

Caratteristica	Descrizione standard minimo per caratteristica
dimensioni volumetriche degli spazi riservati agli alloggi individuali, in termini di metri cubi per occupante	camere singole: 36 metri cubi camere doppie: 30 metri cubi camere singole con bagno/ingresso in comune: 27 metri cubi; dimensione dell’unità (bagno/ingresso+2 camere) circa 70 metri cubi
dotazione di servizi e attrezzature	- Stanze singole con servizi e doccia comuni per ogni 2 stanze. - Alloggi con servizi riservati per soggetti disabili. - Il servizio di portierato gestito direttamente dall’Agenzia o in appalto a terzi, o garantito da collaborazioni studentesche ex D.lgs 68/2012.
presenza di spazi e attrezzature per i servizi collettivi interni	- Accesso per soggetti disabili. - Connessione internet o wi-fi. - Presenza di almeno uno dei seguenti spazi: un’aula studio un’aula riunioni un’aula video / musica una cucina collettiva un’aula informatica una lavanderia

L’ARDIS può riservare complessivamente n. 2 posti alloggio per studenti, che svolgano attività sportiva di alto livello, come definiti nel protocollo d’intesa tra MUR, CRUI, CONI, CIP, CUSI e ANDISU n. 68 del 12.12.2016, iscritti a corsi attivati da Università, Istituti superiori di alta formazione artistica e musicale, nonché da Istituti Tecnologici Superiori con sede legale in Friuli Venezia Giulia.

Mini alloggi edifici E3 (Trieste).

Dal corrente anno 2023 sono disponibili presso la casa dello studente E3 a Trieste n. 30 mini alloggi autonomi.

Questi alloggi, a cui saranno applicati i prezzi di mercato, saranno destinati ai beneficiari di cui all'art. 4 della L.r. 21/2014. Nel Programma triennale di ARDIS saranno stabilite la riserva dei posti di cui all'art. 4, comma 2 della medesima legge e le tariffe da applicare.

Tenuto conto della variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nell'anno 2022, che ha aggiornato gli importi delle borse di studio, le tariffe degli alloggi vengono come di seguito adeguate:

Casa dello studente

TARIFFA MENSILE	
stanza singola	stanza doppia
€.170,00	€.147,00

Nell'ambito della gestione diretta, l'ARDIS, qualora soddisfi la richiesta di alloggio da parte di studenti meritevoli e privi di mezzi, potrà assegnare i posti alloggi eventualmente disponibili alle seguenti categorie di ospiti, fermo restando la riserva stabilita dal successivo paragrafo 6:

- a. progetti di mobilità internazionale promossi da Università, Istituti superiori di grado universitario, Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché Istituti Tecnologici Superiori;
- b. studenti che si iscrivono a corsi universitari ritenuti strategici da parte del sistema universitario (compresi i Conservatori di musica) della Regione e la cui frequenza sia pertanto da incentivarsi (ancorché non in possesso dei requisiti di reddito e di merito richiesti per l'accesso ai concorsi), ivi compresi i corsi di laurea interateneo e quelli in collaborazione con atenei fuori Regione;
- c. studenti iscritti a corsi di laurea che prevedono il rilascio del doppio titolo;
- d. studenti specializzandi e frequentanti dottorati di ricerca presso il sistema universitario (compresi i conservatori di musica) della Regione;
- e. visiting professor e professori universitari fuori sede;
- f. altre esigenze individuate nel Programma;
- g. studenti che si iscrivono agli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy).

Per gli altri destinatari della legge regionale 21/2014, ivi compresi gli studenti iscritti alle Università, agli Istituti superiori di grado universitario, delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché agli Istituti Tecnologici Superiori privi dei requisiti di reddito e di merito, le tariffe sono incrementate in misura non inferiore al 5% e non superiore al 50% delle tariffe degli studenti capaci e meritevoli, tenuto conto del costo del servizio della struttura abitativa di riferimento e delle vigenti tariffe del mercato delle locazioni. Nel Programma triennale di ARDIS sono stabilite le tariffe da applicare, basate su prezzi di mercato e differenziate in relazione alla tipologia di offerta abitativa.

In considerazione del fatto che l'ARDIS, mediante la stipula di convenzioni, può consentire alle Università, agli enti locali, nonché agli enti pubblici e privati, l'uso delle strutture abitative per attività culturali, ricreative, sportive e di turismo scolastico compatibili con l'utenza interna, le tariffe applicate dovranno garantire la massima partecipazione al costo del servizio tenuto conto delle vigenti tariffe del mercato delle locazioni.

Inoltre ARDIS potrà definire accordi con Enti/Istituzioni scolastiche per la concessione di alloggi in funzione alle esigenze di natura alloggiativa connesse alle loro funzioni formative.

ARDIS potrà prevedere nel Programma triennale degli interventi in materia di diritto allo studio universitario la possibilità di garantire un posto alloggio agli studenti meritevoli, carenti e privi di mezzi, già assegnatari di posto alloggio, durante i periodi di chiusura delle residenze universitarie gestite da ARDIS.

5.2 - I Servizi di ristorazione

I servizi di ristorazione sono rivolti a tutti i destinatari degli interventi previsti dalla legge regionale 21/2014, con tariffe differenziate. Per gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore attivati dalle Università, dagli Istituti superiori di grado universitario, dalle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché degli studenti frequentanti gli Istituti Tecnologici Superiori, carenti o privi di mezzi, sono previste particolari agevolazioni tariffarie, mentre per gli altri destinatari della legge è previsto l'obbligo di partecipazione al costo.

È previsto l'accesso al servizio anche da parte di utenti diversi da quelli individuati dall'art. 4 della legge, purché sia corrisposta una tariffa che garantisca la copertura del costo del servizio.

Il servizio erogato dall'ARDIS viene garantito attraverso contratti con le ditte appaltatrici, previo esperimento di idonea procedura di selezione nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e della normativa europea in materia di appalti ove applicabile, tenendo conto della distribuzione territoriale dell'attività universitaria.

Si prevede la stipula di convenzioni con soggetti privati ed Enti pubblici presso i quali viene già erogato il servizio di ristorazione.

Le convenzioni attuali con le strutture convittuali per l'erogazione del servizio ristorazione agli studenti ARDIS scadranno alla conclusione dell'anno accademico 2022/2023.

Il servizio di ristorazione delle mense universitarie dovrà essere garantito nel rispetto dei seguenti standard minimi:

Caratteristica	Descrizione standard minimo
Standard riferiti al numero dei pasti giornalieri, alle caratteristiche del pasto offerto	Sono garantiti: <ul style="list-style-type: none">- un pasto intero giornaliero per ciascuno studente in tutte le sedi universitarie.- due pasti interi/ridotti giornalieri (pranzo e cena) per ciascuno studente, nella sede principale (mensa centrale di Trieste).
Norme igienico sanitarie	Gli standard minimi di qualità del servizio di ristorazione non sono inferiori a quelli previsti nel manuale di autocontrollo dell'igiene degli alimenti di cui ai Regolamenti CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 e CE 178/2002 ed ai sensi del d.lgs. 193/07 sull'igiene dei prodotti alimentari adottato dall'Impresa. Le materie prime utilizzate nel processo provengono esclusivamente da fornitori qualificati e sono oggetto di rigoroso controllo all'ingresso.
Altri requisiti previsti nel capitolato di gara del servizio mensa	Nelle stesse giornate della settimana non viene somministrato lo stesso pasto a pranzo e a cena. Vengono predisposte due alternative di primi e secondi piatti, rispettando determinate frequenze. I prodotti orto-frutticoli hanno provenienza nazionale o CEE e viene rispettata la stagionalità dei prodotti. Su ordinazione sono previste diete speciali

	per gli utenti allergici o intolleranti muniti di certificato medico. Il pasto intero previsto è composto da: primo, secondo, contorno, pane, frutta o dessert; il pasto ridotto è composto da: primo o secondo, contorno, frutta o dessert, pane. Sono inoltre previsti piatti unici: insalatone, pizza, kebab, piatti internazionali e altre proposte che sono state offerte in sede di gara.
Altro	Si prevedono incontri mensili del gruppo di lavoro per la trattazione di argomenti inerenti il servizio di ristorazione con la ditta appaltatrice e i rappresentanti degli studenti.

Il servizio è garantito con proprie mense ovvero mediante strutture convenzionate.

A partire dall'anno accademico 2020/2021, per il servizio di ristorazione erogato dalle mense di Trieste e Udine, è stata avviata una App, scaricabile da ciascun studente sul proprio cellulare o portatile, che consente la prenotazione e il pagamento del pasto.

Dopo una prima fase di avvio della App, per l'anno accademico 2023/2024 sarà utilizzabile presso tutte le mense ed i punti di ristoro e locali convenzionati.

In continuità con le scelte effettuate nel passato, si prevede il mantenimento delle fasce di reddito.

La prima fascia di reddito garantisce le particolari agevolazioni per gli studenti carenti o privi di mezzi.

1. Prima fascia (studenti in possesso delle condizioni economiche per l'accesso alle borse di studio): 2,30 euro;
2. Seconda fascia (studenti non rientranti nella prima fascia in possesso di ISEE non superiore a 30.000,00 ISPE non superiore a 60.000,00 euro): 3,90 euro;
3. Terza fascia: (studenti in possesso di ISEE superiore a 30.000,00 euro e ISPE superiore a 60.000,00 euro, nonché studenti che non presentano regolare domanda): 5,10 euro.

Si conferma, come per gli anni passati l'accesso al servizio di ristorazione alla tariffa di prima fascia degli studenti con invalidità non inferiore al 66 per cento esonerati dal pagamento della tassa regionale sul diritto allo studio universitario.

Gli studenti che abbiano già una laurea e che si iscrivano a un corso di laurea di pari livello accedono al servizio di ristorazione in terza fascia.

Il costo del pasto viene proporzionalmente ridotto in caso di pasto frazionato, secondo quanto definito nel Programma.

I destinatari di cui all'art. 4, comma 2 della LR 21/2014, gli studenti iscritti al percorso formativo 24 Cfu di cui al DM 616/2017 in attuazione del Decreto Legislativo n. 59 del 13/04/2017 (abilitazione per l'insegnamento) ed eventuali ulteriori utenti opportunamente autorizzati accedono a una tariffa che garantisca la copertura del costo del servizio, il cui importo viene stabilito nel Programma.

È previsto il meccanismo di adeguamento biennale delle tariffe del servizio di ristorazione sulla base della variazione dell'Indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell'ultimo biennio, con arrotondamento ai 5 centesimi e con decorrenza dal 1° settembre dell'anno accademico di riferimento.

5.2.1 Accesso gratuito ai servizi di ristorazione e di alloggio

In caso di eventi di richiamo nazionale o regionale che riguardano gli studenti universitari, ai fini della promozione del sistema universitario regionale attraverso una valorizzazione dell'offerta di servizi per il diritto agli studi superiori, l'ARDIS concorre alla realizzazione degli stessi secondo le modalità di seguito indicate.

Previo decreto del Direttore generale dell'ARDIS che attesti il carattere di importanza e rilevanza nazionale o regionale del singolo evento è prevista:

- la stipula di convenzioni con Università, enti locali, enti pubblici e privati per l'uso gratuito delle strutture abitative;
- l'utilizzo gratuito delle mense anche da parte di utenti diversi da quelli previsti dalla norma regionale.

Nel decreto del Direttore generale dell'ARDIS dovranno essere indicate le spese a carico dell'ARDIS e il mancato introito derivante dalla gratuità del servizio.

5.3 – I servizi per la mobilità internazionale e l'accoglienza

I servizi per la mobilità internazionale e l'accoglienza riguardano l'offerta di informazioni e di servizi necessari all'ingresso e alla permanenza nel territorio regionale, al fine di favorire l'internazionalizzazione delle esperienze di studio e di ricerca e ogni altra forma di scambio culturale e scientifico da e verso le istituzioni universitarie europee e di altri Paesi.

Sono servizi destinati pertanto prevalentemente agli studenti ed ai ricercatori stranieri (incoming).

Il servizio viene erogato mediante stipula di una convenzione con Area Science Park di Trieste mediante eventuali ulteriori accordi da stipulare con le Università, gli Istituti superiori di grado universitario, le Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché gli Istituti Tecnologici Superiori.

Agli studenti partecipanti a progetti di mobilità internazionale, ARDIS riserva una percentuale di posti alloggio rispetto al totale dei posti a disposizione delle strutture direttamente gestite per gli studenti e garantisce l'accesso al servizio di ristorazione alla tariffa agevolata pari a 5,30 euro.

5.4 – I servizi di orientamento

I servizi di orientamento sono resi per facilitare all'utente la conoscenza del contesto formativo, occupazionale, sociale, culturale ed economico di riferimento, per sostenere i suoi processi decisionali e le sue esperienze di cambiamento e per sviluppare proprie capacità di analisi e di valutazione delle competenze in funzione di un progetto formativo e lavorativo.

Tali servizi possono essere rivolti a tutti i destinatari individuati dalla legge regionale in materia di diritto allo studio universitario.

Fermo restando che le istituzioni universitarie dispongono di propri servizi di orientamento in entrata, in itinere e in uscita, l'ARDIS può erogare tali servizi avvalendosi della collaborazione dei Centri regionali di orientamento, ovvero delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale e altre Istituzioni pubbliche e private che operano in materia.

5.5 Consulenza psicologica

Il servizio di consulenza psicologica attivo presso ARDIS, ha la finalità di favorire l'attivazione e lo sviluppo delle risorse necessarie per affrontare in modo più adeguato e più efficace momenti di criticità e disagio che potrebbero compromettere la motivazione allo studio, le relazioni sociali e familiari e lo sviluppo dell'identità adulta degli studenti universitari.

Le principali iniziative previste vengono erogate attraverso colloqui individuali, attività di gruppo e sportello informativo, con lo scopo di offrire uno spazio personale di ascolto e di aiuto, favorire l'elaborazione di scelte consapevoli, promuovendo e rafforzando le autonome capacità di adattamento, fornire un supporto emotivo e cognitivo agli studenti che stanno vivendo una situazione di disagio psicologico o un momento di difficoltà nell'ambito del proprio percorso di studi e di vita, ottimizzare e valorizzare capacità, abilità e risorse personali nello studio e nella vita socio-affettiva, facilitare i percorsi di cambiamento e miglioramento individuale, centrati su capacità, abilità, risorse e desideri personali.

Le attività vengono svolte presso le due sedi regionali di Trieste e Udine, organizzate con caratteristiche diverse a seconda della sede di svolgimento.

Presso la sede di Trieste il servizio viene organizzato direttamente dall'ARDIS in collaborazione con l'Università degli studi di Trieste, mentre a Udine le attività vengono erogate dal Servizio di Consulenza Psicologica dell'Università degli studi di Udine, attivo nell'ambito della Direzione didattica e Servizi agli studenti (Dids), e sono parte integrante del Progetto Agiata-Mente dell'Università degli studi di Udine. Talune attività possono essere svolte in collaborazione con gli altri Servizi di Ateneo per gli studenti.

Tutti gli interventi sono gratuiti e vengono condotti da Psicologi o Psicologi Psicoterapeuti, in modo da garantire la massima riservatezza e privacy in linea con le normative vigenti in materia e con quanto previsto dal Codice deontologico degli psicologi italiani.

5.6 – I Servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi

I servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi sono rivolti a tutti i destinatari individuati dalla legge regionale in materia di diritto allo studio universitario e favoriscono lo sviluppo delle attività promosse o realizzate in questi settori, anche dagli studenti.

Lo standard del servizio prevede che lo stesso possa essere sviluppato nel triennio con le modalità e contenuti di cui all'art. 31, comma 2 della legge regionale 21/2014 che prevede:

- a) la stipula di accordi, contratti, protocolli d'intesa e convenzioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, con i soggetti presenti sul territorio che erogano servizi culturali, di aggregazione, sportivi, al fine di consentire l'accesso degli studenti alle iniziative da esse programmate a prezzi agevolati;
- b) la promozione dell'organizzazione di attività sportive sia nell'ambito universitario, sia in collaborazione con le associazioni sportive universitarie e le federazioni sportive;
- c) la promozione di forme di turismo culturale per gli studenti tramite l'effettuazione di viaggi e soggiorni in Italia e all'estero con finalità di studio, mediante accordi con gli organismi a ciò preposti e con le organizzazioni turistiche nazionale ed estere.
- d) la promozione dell'associazionismo universitario in genere, compresi i neolaureati, nel rispetto della normativa vigente.

Al fine di garantire uno standard minimo l'ARDIS realizza almeno uno dei quattro modelli di iniziativa nel corso dell'anno accademico o scolastico.

Le iniziative vengono finanziate a favore dei soggetti realizzatori. In caso di presentazione di proposte progettuali da parte di associazioni e gruppi di studenti si prevede la concessione di contributi. Per gruppi di studenti si intendono gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore attivati dalle Università, dagli

Istituti superiori di grado universitario, dalle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché gli studenti frequentanti gli Istituti Tecnologici Superiori, per attività culturali, di aggregazione, turistiche e sportive.

La selezione delle iniziative viene fatta sulla base del grado di estensione delle stesse verso la generalità degli studenti universitari e dei destinatari previsti nella legge regionale 21/2014 e in funzione della capacità di garantire una migliore integrazione e interazione fra il mondo studentesco e il contesto socio-economico di riferimento.

Per quanto riguarda le strutture di proprietà dell'ARDIS si prevede di stipulare apposite convenzioni con le Università e i CUS per il comodato d'uso o di prevedere apposite procedure di gara per l'affidamento della gestione.

I servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi sono rivolti a tutti i destinatari individuati dalla legge regionale in materia di diritto allo studio universitario e sono gratuiti, ovvero a prezzi agevolati applicati dai soggetti con i quali l'ARDIS ha stipulato un contratto, in proporzione con i fondi stanziati ad hoc e disponibili a bilancio.

5.7 – I Servizi di trasporto

I servizi di trasporto sono rivolti a tutti i destinatari previsti dalla legge regionale 21/2014, con particolari agevolazioni per gli studenti iscritti alle Università, agli Istituti superiori di grado universitario, delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché degli Istituti Tecnologici Superiori regionali, che siano risultati beneficiari di borsa di studio in quanto in possesso dei requisiti di reddito e di merito.

La Giunta regionale, con propria deliberazione approva il regime tariffario per i servizi di trasporto pubblico locale di ciascun anno prevedendo specifiche agevolazioni sia sul trasporto ferroviario sia sul trasporto su gomma urbano ed extra urbano. Gli allegati alla deliberazione riportano i differenti regimi tariffari e le modalità degli abbonamenti.

Trasporto su rotaia.

I viaggiatori che utilizzano i servizi ferroviari regionali sono soggetti alle tariffe e alle condizioni che regolano il contratto di trasporto stabilite da Ferrovie dello Stato S.p.A.

A partire dal mese di marzo 2016 agli studenti fino a 26 anni di età regolarmente iscritti come da autocertificazione dagli stessi esibita, è rilasciato su richiesta un abbonamento annuale di importo pari a 8 abbonamenti mensili, così come definito dalla sopraccitata deliberazione giuntale.

Trasporto su gomma.

L'abbonamento scolastico per gli studenti universitari fino a 26 anni di età, regolarmente iscritti come da autocertificazione dagli stessi esibita, è valido sia per i servizi urbani che extraurbani per 10 mesi, a decorrere dal 1° settembre fino al 30 giugno di ogni anno accademico o, in alternativa, dal 1° ottobre fino al 30 luglio, comprese le giornate festive.

Oltre al regime tariffario agevolato previsto per gli studenti dalla deliberazione della Giunta regionale annuale per il **trasporto su gomma**, l'ARDIS provvede all'ulteriore abbattimento del:

- 30% delle spese sostenute per l'acquisto di **abbonamenti annuali** per gli studenti fino a 26 anni di età e per gli studenti di età superiore a 26 anni, che risultino iscritti non oltre il primo anno fuori corso o che risultino iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, alle scuole di specializzazione, comprese quelle dell'area medica e agli studenti incoming nell'ambito dei progetti di mobilità internazionale, in modo da garantire anche a questa categoria di studente una tariffa ridotta.

- del 20% delle spese sostenute per l'acquisto di **abbonamenti mensili** o **semestrali** per gli studenti fino a 26 anni di età e per gli studenti di età superiore a 26 anni, che risultino iscritti non oltre il primo anno fuori corso, o che risultino iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, in modo da garantire anche a questa categoria di studente una tariffa ridotta.

L'abbattimento delle tariffe viene garantito tramite la stipula di apposite convenzioni a titolo non oneroso con la TPL FVG Scarl, aventi per oggetto le modalità di erogazione degli abbonamenti a tariffa agevolata agli studenti e le modalità di rimborso alla Società stessa.

Per i destinatari di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 21/2014 l'agevolazione è concessa purché sia presente un rapporto di collaborazione con le istituzioni regionali universitarie di alta formazione e di ricerca, pari alla durata di almeno dieci mesi. L'agevolazione si applica limitatamente agli abbonamenti annuali.

5.8 - Servizi a favore delle persone con disabilità

I servizi sono rivolti a tutti i soggetti destinatari della legge regionale in materia di diritto allo studio universitario con disabilità e consistono in:

- servizi di sostegno e di assistenza, sia individuali, sia collettivi, diversificati in funzione della disabilità e in raccordo con le competenze di altri soggetti istituzionali;
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche per facilitare l'accesso ai servizi previsti per il diritto allo studio universitario.

Le attuali strutture abitative sono tutte dotate di servizi per disabili e sono prive di barriere architettoniche.

Nello specifico il numero di stanze attrezzate destinate a servizio abitativo sul territorio regionale è di 37 unità.

5.9 - Servizi di assistenza sanitaria

Gli studenti italiani, non residenti anagraficamente in Regione Friuli Venezia Giulia, nonché gli studenti comunitari ed extra UE, possono usufruire con le stesse regole su tutto il territorio regionale, dell'assistenza sanitaria primaria (medico di medicina generale) e dei servizi erogati dai Consultori familiari delle Aziende Sanitarie regionali: ASU GI (Azienda sanitaria universitaria Giuliana Isontina), ASU FC (Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale), AS FO (Azienda sanitaria Friuli Occidentale).

6 - Quote di interventi riservate per gli studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e per la mobilità internazionale (art. 8 comma 2 lett. f) LR 21/2014)

Al fine di realizzare condizioni che consentano l'accesso degli studenti cittadini di Stati non appartenenti all'U.E. ai servizi e agli interventi di diritto allo studio a parità di trattamento con gli studenti cittadini di Stati appartenenti all'U.E., l'ARDIS riserva una quota di borse di studio e di posti alloggio da destinare a favore di studenti cittadini di Stati non appartenenti all'U.E meritevoli e privi di mezzi.

Il numero di borse da riservare è stabilito dall'ARDIS in una percentuale compresa tra il 6 % ed il 10%. Per gli alloggi viene riservata una quota minima del 10%.

L'ARDIS, qualora soddisfi la richiesta di alloggio da parte di studenti meritevoli e privi di mezzi, può riservare complessivamente 32 posti alloggio a favore degli studenti incoming nell'ambito dei progetti di mobilità internazionale promossi da Università, Istituti superiori di grado universitario, Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché Istituti Tecnologici Superiori.

L'ARDIS è autorizzata a stipulare convenzioni di durata biennale con le Università, volte a garantire il servizio abitativo e di ristorazione per gli studenti oggetto di protezione internazionale, con copertura dei relativi oneri a carico delle Università stesse. Per tali finalità potranno essere riservati due posti alloggio per ciascuna sede operativa.

7- Gli indirizzi per il sostegno a favore di altri enti e istituzioni regionali per il potenziamento della gamma e della qualità dei servizi rivolti agli studenti (art. 8 comma 2, lettera g) LR 21/2014)

La legge regionale 21/2014 prevede che per il perseguimento delle finalità istituzionali in materia di diritto allo studio universitario la Regione si avvalga dell'ARDIS. L'Agenzia può svolgere le proprie attività direttamente o mediante accordi o convenzioni con soggetti pubblici e privati operanti nell'ambito del diritto allo studio universitario.

La Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori esercita funzioni consultive e di coordinamento per l'attuazione del diritto agli studi superiori nel territorio regionale, promuovendo il coordinamento tra gli interventi di competenza dell'ARDIS e quelli di competenza del sistema universitario regionale.

Gli interventi che richiedono un necessario raccordo tra l'ARDIS e gli Atenei regionali, in quanto realizzati anche dalle medesime istituzioni in forme analoghe e per migliorare le modalità di erogazione degli stessi anche attraverso attività congiunte, sono:

- 1 I servizi di mobilità internazionale e di accoglienza
- 2 I servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi
- 3 I servizi di orientamento
- 4 I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale.

Si prevede di rafforzare il legame con le Università e le istituzioni pubbliche e private rappresentative del territorio, quali Enti locali, Camere di Commercio, Fondazioni, e con i Consorzi universitari, sviluppando forme di collaborazione nell'ambito dell'erogazione degli interventi per il diritto allo studio previsti nelle presenti linee guida.

8 - Istituti Tecnologici Superiori (ITS ACADEMY)

Per effetto del nuovo finanziamento del PNRR, che prevede un separato monitoraggio, tutte le misure di cui possono beneficiare gli studenti iscritti agli ITS Academy saranno oggetto di un separato avviso da parte di ARDIS.

Con apposito avviso l'Agenzia assegnerà agli studenti in possesso dei requisiti di reddito previsti dal paragrafo 3.1, iscritti ai corsi degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), borse di studio di importo proporzionale alle soglie ISEE e diversificato in base alla residenza dello studente (distanza superiore o inferiore di 100 Km dalla sede degli ITS Academy al Comune di residenza dello studente).

L'erogazione avverrà in due tranches, la seconda sarà corrisposta a condizione che gli studenti abbiano frequentato almeno il 70% dell'attività formativa, al netto degli esami o prove finali, certificati dalle relative istituzioni.

I predetti studenti potranno partecipare all'assegnazione dei posti alloggio gestiti da ARDIS alla tariffa di cui al paragrafo 5.1.1.; inoltre potranno usufruire a tutti gli altri servizi previsti il cui accesso non è previsto tramite concorso.

9 - Criteri di riparto delle risorse destinate nel triennio a sostegno degli enti e istituzioni medesime per il potenziamento dei servizi per il diritto allo studio nelle sedi universitarie decentrate, tenuto conto della dimensione e delle caratteristiche dei servizi stessi (art. 8 comma 2, lettera g) LR 21/2014)

Nelle sedi decentrate di Gorizia e di Pordenone operano attualmente i due Consorzi universitari: il *Consorzio di Pordenone per la formazione superiore, gli studi universitari e la ricerca* di seguito denominato *Consorzio di Pordenone* e il *Consorzio per lo sviluppo del polo universitario di Gorizia*, in seguito *Consorzio di Gorizia*.

I Consorzi universitari di Pordenone e di Gorizia si affiancano all'ARDIS per garantire il diritto allo studio a favore degli studenti delle università e degli Istituti Tecnologici Superiori regionali, sebbene con modalità differenziate dovute alle peculiarità territoriali e ai diversi modelli organizzativi adottati.

La legge regionale 21/2014 (norme in materia di diritto allo studio universitario) modificata con l'art. 7 commi 61 e seguenti della legge regionale 24/2019 (legge di stabilità 2020), disciplina dal 2020 nuove modalità di riparto e di assegnazione dei contributi per gli interventi a favore del diritto allo studio universitario presso le sedi universitarie decentrate di Gorizia e di Pordenone, in sostituzione della previgente disciplina di finanziamento dei Consorzi che assegnava il 50% delle risorse stanziare a ciascun Ente.

Nello specifico, a partire dal 2020 la gestione della spesa a favore del diritto allo studio universitario presso le sedi decentrate di Gorizia e di Pordenone viene affidata all'ARDIS, sulla base di criteri e del riparto previsti nelle presenti linee guida triennali e nel programma triennale di cui sopraccitata legge regionale 21/2014.

9.1 Descrizione dei beneficiari dei contributi.

Il **Consorzio di Pordenone** è stato istituito con atto costitutivo di data 04/02/1992, quale associazione disciplinata dagli artt. 14 e seguenti del codice civile (Capo II – Delle associazioni e delle fondazioni). La denominazione 'Consorzio' non rappresenta quindi la sua forma giuridica, ma indica un rapporto di compartecipazione e giustifica la presenza di enti pubblici nella compagine sociale.

La sede fisica di Via Prasecco a Pordenone è costituita da un complesso di edifici di proprietà del Consorzio, di circa 12 mila metri quadri, quasi interamente occupati con i corsi universitari per la maggior parte dell'Ateneo di Udine e dell'Ateneo di Trieste, i corsi di laurea di design industriale dell'ISIA, i corsi dell'ITS Academy Kennedy, oltre che dagli uffici del Consorzio stesso. Il Consorzio è proprietario della casa dello studente, affidata in gestione tramite convenzione all'ARDIS.

Il Consorzio assicura attualmente nella sede di Pordenone i seguenti servizi:

- Promozione e supporto, attraverso il sostegno di quota parte delle spese dei corsi e con la messa a disposizione e la gestione degli edifici di proprietà, ai corsi di laurea triennali e magistrali, master e corsi di perfezionamento attivati a Pordenone dalle Università degli Studi di Udine e di Trieste, dall'Accademia ISIA Roma Design e dalla Fondazione ITS Alto Adriatico.
- Erogazione di corsi di formazione universitaria tramite accordi con le due Università di Udine e Trieste e l'ISIA Roma Design, corsi di specializzazione superiore con ITS Academy per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione Alto Adriatico ICT e alta formazione per aziende/privati e professionisti con vari istituti di formazione professionale di alta qualità, gestiti da Consortium Service.

Il **Consorzio di Gorizia** costituisce modifica del Consorzio istituito ai sensi dell'art. 25 della L 142/90, che a sua volta costituiva trasformazione ai sensi dell'art. 60 della succitata legge del precedente consorzio costituito nel 1987 e attualmente opera in osservanza dell'art. 31 del D. Lgs 267/2000.

Le attività del Consorzio di Gorizia sono riconducibili alla promozione del diritto allo studio universitario e al funzionamento delle strutture universitarie ospitanti i corsi di laurea.

Il Consorzio, infatti, in base allo statuto favorisce l'insegnamento nel territorio dell'ex provincia di Gorizia di corsi di laurea, concorrendo all'individuazione e all'eventuale fornitura di locali, beni e strumenti necessari; provvede, anche mediante accordi con Istituti di istruzione superiore e con Enti di ricerca nazionali ed esteri, all'istruzione, al funzionamento e alla gestione di corsi, seminari, laboratori, centri ed istituti di ricerca di altro livello e scuole di specializzazione; garantisce la messa a disposizione di spazi, tramite contratto di locazione, del Palazzo del Cinema, sito in Piazza della Vittoria, per le attività didattiche e di laboratorio del Corso di Laurea DAMS dell'Università degli Studi di Udine.

Il Consorzio non ha edifici di proprietà destinati a corsi universitari e ad ospitare gli uffici e pertanto le attività dei due Atenei sono dislocate in più luoghi:

- sede in Via Alviano, nel comprensorio dell'ex Seminario minore ove è ubicato il Centro Servizi e di Coordinamento Didattico dell'Università di Trieste;
- sede dell'ex Monastero di S. Chiara che ospita il Corso di Laurea in Relazioni Pubbliche, parte del Corso di Laurea DAMS e un laboratorio informatico dell'Università di Udine;
- sede Casa Lenassi - situata nelle adiacenze di Palazzo Alvarez, consente all'Ateneo di Udine di offrire nuovi spazi per le attività di ricerca, attività amministrative, per il laboratorio informatico e per aule studi;
- Sede Palazzo del Cinema in P.zza Vittoria in cui vi è la sede del DAMS dell'Università di Udine.

9.2 Criteri di riparto

Come previsto dalla normativa, compito delle linee guida è la definizione dei criteri di riparto delle risorse destinate nel triennio a sostegno degli Enti per il potenziamento dei servizi, tenuto conto della dimensione e delle caratteristiche dei servizi offerti. Si sottolinea come la norma non individui i due Consorzi universitari quali soggetti beneficiari dei finanziamenti per il sostegno del diritto allo studio universitario presso le sedi decentrate, ma genericamente indichi i "soggetti terzi deputati ad erogare servizi per il diritto allo studio presso le sedi decentrate". In base alla situazione vigente tali soggetti terzi non possono che essere identificati nei due Consorzi.

Ai fini del riparto occorre tenere presente della situazione venutasi a creare a causa dell'aumento dei costi energetici per entrambi i Consorzi.

Per quanto riguarda il Consorzio di Pordenone le utenze sono dirette con i soggetti gestori, mentre per il Consorzio di Gorizia i servizi energetici sono oggetto di appalti esterni, che hanno subito anch'essi aumento dei costi.

Per quanto concerne la situazione del bilancio, Il Consorzio di Gorizia, beneficerà di un maggiore finanziamento regionale di euro 90.000,00 di cui al fondo ex-Province.

Tenuto conto delle esigenze di bilancio dei due Enti, e delle risorse regionali disponibili, costituite dal fondo spese per finanziamenti a favore del DSU e dai trasferimenti ai Comuni di Pordenone e Gorizia per il potenziamento dei servizi per il diritto allo studio nelle sedi decentrate assegnati, al fine di garantire un equilibrio economico-finanziario dei due Enti, si ritiene di mantenere la quota percentuale di riparto del finanziamento già prevista pari a:

- 38,5% per il Consorzio di Gorizia,
- e 61,5 % per il Consorzio di Pordenone.

Il contributo sarà concesso, previa domanda da parte dei Consorzi da presentare all'ARDIS, con le modalità stabilite dall'Agenzia.

10 - Indirizzi per la determinazione dei criteri di esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario (art. 8 comma 3 lettera a) LR 21/2014)

L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente commisurata al livello dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) ai sensi del DPCM 159/2013.

Gli indirizzi per gli esoneri dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario sono i seguenti:

- applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9, comma 2, del D.lgs 68/2012 per l'esonero dal pagamento delle tasse di iscrizione universitaria e dei contributi universitari. Viene pertanto stabilito l'esonero dal pagamento della tassa agli studenti con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o con invalidità pari o superiore al 66 per cento. Tale tipologia di esonero si applica anche nel caso di iscrizione ai master.
- Ai sensi del d.lgs 68/2012 è previsto l'esonero a favore di studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, che siano risultati idonei nelle graduatorie delle borse di studio.

È prevista inoltre l'esenzione dal pagamento della tassa agli studenti titolari di protezione internazionale assegnatari di borse di studio di cui all'annuale bando Ministeriale e a coloro che si trovano in condizione di proroga per l'acquisizione del dottorato.

11- Indirizzi per la predisposizione della Carta dei servizi da parte dell'ARDIS (art. 8, comma 3 lettera c) LR 21/2014)

Tale strumento, riferito a ciascun anno accademico, ha consentito all'ARDIS di verificare l'efficacia delle attività e dei servizi prestati e di rilevare le aspettative degli utenti attraverso le indagini di *customer satisfaction*, nonché di registrare i risultati e di misurare il grado di soddisfazione, al fine di assumere eventuali azioni correttive.

Ai fini della predisposizione della carta dei servizi vengono confermati i precedenti indirizzi:

1. preliminare analisi sullo stato di fatto dei servizi resi dall'ARDIS;
2. analisi della domanda dei servizi e del grado di soddisfazione dell'utente;
3. definizione e condivisione con il sistema universitario degli standard che rappresentano l'obiettivo da raggiungere;
4. puntualità ed esaustività, trasparenza e chiarezza nelle informazioni rese nel documento;
5. adeguata pubblicizzazione;
6. definizione dei tempi.

In merito ai contenuti, la carta prevede:

1. una breve presentazione dell'ARDIS e dell'attività;
2. un elenco completo dei servizi forniti dall'ARDIS;
3. l'enucleazione dei principi fondamentali del settore (condizioni per l'ottenimento dei servizi, imparzialità di trattamento, continuità, cortesia, efficienza ecc.);
4. standard di qualità del servizio (regolarità dell'erogazione, informazioni e consulenza all'utente, soluzione di eventuali inconvenienti ecc.);
5. valutazione del grado di soddisfazione dell'utente;
6. tutela dell'utente;
7. validità della Carta;
8. recapiti.

12 - Indirizzi per l'attuazione di ogni altra forma di intervento (art. 8, comma 3 lett. d) LR 21/2014).

12.1- Attività a tempo parziale

L'articolo 11 del d.lgs. 68/2012 e l'articolo 35 della legge regionale 21/2014 prevedono la possibilità di realizzare attività a tempo parziale da parte degli studenti al fine di favorire forme di integrazione con il mondo del lavoro.

Ai sensi della predetta legge regionale l'ARDIS ha disciplinato con proprio regolamento le forme di collaborazione degli studenti e neolaureati ad attività di supporto in specifiche aree (segreteria e archivio, informazione agli studenti, promozione e comunicazione, gestione delle strutture ARDIS) con esclusione di quelle comportanti assunzione di responsabilità amministrativa. Le prestazioni non si configurano come rapporto di lavoro subordinato.

Le collaborazioni non possono superare il numero massimo di 200 ore per ciascun anno accademico e il compenso orario è pari a quello previsto nel regolamento di ciascuna istituzione del sistema universitario regionale, è esente da imposte e non deve superare l'importo di 3.500,00 euro annui.

Il Regolamento disciplina le modalità di assegnazione delle collaborazioni per ciascuna area che l'ARDIS con apposito provvedimento determina annualmente.

Sarà garantita l'attivazione delle collaborazioni studentesche.

12.2 - Tirocini

ARDIS valorizza le esperienze di tirocinio degli studenti e dei neolaureati rendendosi soggetto ospitante di tirocini curriculari e di tirocini extracurriculari ai sensi dell'articolo 63, commi 1 e 2 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) in conformità con quanto previsto dai vigenti regolamenti regionali, dalla normativa nazionale e dalle disposizioni di settore.

12.3 Servizio volontari servizio civile universale

ARDIS è l'Ente ospitante dei volontari del Servizio civile universale inseriti in progetti specifici, focalizzati sulla diffusione ed utilizzo delle misure per il diritto allo studio, elaborati dall'Agenzia insieme a soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, i cui fini istituzionali corrispondono a quelli definiti dall'art. 1 della legge n. 64 del 2001 e dall'art. 2 del decreto legislativo n. 40 del 2017 e iscritti all'Albo del Servizio civile universale del Dipartimento delle Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

12.4 - Servizi di elaborazione degli ISEE per il diritto allo studio a favore degli studenti che non possono ottenere un ISEE depositato presso la banca dati INPS.

ARDIS si farà promotore per la stipula di apposite convenzioni con i Caf a favore degli studenti che non possano ottenere un ISEE depositato presso la banca dati INPS affinché possano ottenerlo gratuitamente.

12.5 - Servizio di verifica e controllo.

ARDIS potrà affidare un servizio o incarico professionale per l'effettuazione di verifiche e controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dagli studenti e per pratiche di recupero crediti.

13 - Aggiornamento della tassa di abilitazione professionale.

È confermato l'importo della tassa di abilitazione nella misura di euro 160,00.

14 – Emergenze.

Con riferimento ad emergenze oggettivamente dimostrabili, relative a fuga da Paesi in situazioni di conflitto, ARDIS potrà accogliere studenti presso le proprie residenze, anche a titolo gratuito, qualora vi siano posti alloggio ancora disponibili, con la finalità dell'inserimento di questi studenti nel sistema formativo universitario.

Il direttore generale di ARDIS d'intesa con gli Enti di alta formazione con proprio decreto, valuta le specifiche circostanze, nonché l'eventuale presenza di ulteriori misure simili e dispone l'assegnazione dell'alloggio.

15 – Informazione, comunicazione e pubblicità delle risorse PNRR

Con riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021 istitutivo del Piano di ripresa e resilienza (PNRR), ARDIS provvederà a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione, indicando nella documentazione relativa alle borse assegnate, grazie alle risorse addizionali, che il progetto è finanziato con fondi dall'Unione europea, iniziativa Next Generation EU e all'investimento 1.7 "Borse di studio per l'accesso all'università" della Missione 4 – Componente 1. ARDIS garantirà adeguata diffusione e promozione dell'iniziativa in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE